

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio Frizzera
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm.Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì - Martinelli
Studio Roberto Buglisi
Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

10 OTTOBRE giovedì

- INPS - Versamento contributi datori di lavoro domestico.

16 OTTOBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi;
- **Dichiarazione redditi 2019 titolari di Partita IVA:** versamento rata imposte.
- **Saldo IVA 2018:** rata.

21 OTTOBRE lunedì

- Fatture elettroniche: Versamento Imposta di bollo 3° trimestre 2019.

25 OTTOBRE venerdì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili e trimestrali.

31 OTTOBRE giovedì

- **Dichiarazione redditi 2019 non titolari di Partita IVA:** versamento rata imposte.
- Modello 770: invio telematico.

18 NOVEMBRE lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi;
- **Dichiarazione redditi 2019 titolari di Partita IVA:** versamento rata imposte.

25 NOVEMBRE venerdì

- INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensili.

2 DICEMBRE lunedì

- **Dichiarazioni dei redditi: acconti imposte anno 2019.**
- Modello Unico: invio telematico.

LO SCIOPERO AFONO

Con lo scorso editoriale abbiamo parlato degli ISA e delle storture che determinano per i contribuenti.

Un segno premonitore.

Oggi proprio questi ISA, indici sintetici di affidabilità contributiva, con tutte le incertezze che li riguardano, sono stati l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'insofferenza della categoria dei commercialisti che con tutte le sigle sindacali (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec, Unico) si sta muovendo per chiedere:



- la disapplicazione degli Isa per il 2018;
- il rispetto dello Statuto del contribuente;
- la consultazione della categoria nella formulazione di norme e procedure che la riguardano.
- Concreta semplificazione.

I commercialisti hanno quindi indetto il loro primo sciopero per lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre (un altro era

stato indetto nel 2017 successivamente ritirato).

La decisione è stata comunicata ai soggetti competenti (ministero dell'Economia, ministero della Giustizia, Garante per lo sciopero, Agenzia delle Entrate, Corte costituzionale e Commissioni tributarie) già venerdì, 16 settembre.

Nel comunicato si vuol trasmettere «*un segnale estremo e tangibile, di un malessere che incide ormai da troppo tempo, non solo sui professionisti che li assistono, ma anche sugli operatori economici*».

Il 30 settembre e il 1° ottobre, quindi, i commercialisti si asterranno dalla trasmissione telematica dei propri modelli di pagamento F24, e nella settimana dal 30 settembre al 7 ottobre i commercialisti non parteciperanno alle udienze presso le Commissioni tributarie.

Ci sarà da capire nei prossimi giorni come si concretizzerà l'astensione, perché la mancata trasmissione dei propri modelli di pagamento può sembrare una semplice puntura di spillo per un elefante come lo Stato che già ha operato un notevole spostamento temporale dell'incasso della principale imposta.

Ci sarà da capire anche quanto estesa sarà l'adesione tenuto conto dell'invio molto tardivo della comunicazione dello sciopero. Certo è che quest'anno la campagna dichiarativi ci ha lasciati tutti senza parole al punto che sarà dura trovare la voce per protestare.

Giorgio Degasperì
Studio Degasperì Martinelli & associati

- LO SCIOPERO AFONO
- DISTRIBUZIONE UTILI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: tassazione
- DECRETO CRESCITA: Bonus aggregazioni
- BONUS PUBBLICITÀ 2019: prenotazione
- CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA: aspetti contabili
- BANCHE: segnalazioni prelievi
- REGIME PREMIALE ISA
- RINNOVI DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NASPI: decreto dignità
- CORRISPETTIVI TELEMATICI: malfunzionamento del registratore telematico

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Ditta in crisi, niente condanna

Non si può condannare l'imprenditore che manca di versare i contributi previdenziali senza considerare che i suoi pochi clienti importanti sono falliti. E la recessione di lì a poco conduce la sua stessa azienda al concordato preventivo e alla dichiarazione d'insolvenza. L'imputato, infatti, per essere scriminato non lamenta una semplice crisi di liquidità, ma una vera e propria impossibilità assoluta ad adempiere. *Italia Oggi, 22 agosto 2019, pag. 21*

Colf, click sciogli dubbi

Dubbi su colf e badanti? Basta un click per prenotare un appuntamento con l'Inps e risolvere la questione. L'istituto di previdenza, infatti, ha attivato specifiche funzionalità per la gestione degli appuntamenti con le sedi territoriali con riferimento ai quesiti inviati tramite cassetto, ma mai evasi. La gestione degli appuntamenti è a disposizione sia degli interessati sia degli intermediari abilitati. Lo ha reso noto lo stesso Inps con il messaggio n. 2651/2019.

Italia Oggi, 20 agosto 2019, pag. 20

Quota 100, redditi al setaccio

Pensionati con quota 100 sotto controllo. Infatti, l'Inps verificherà le loro posizioni reddituali con i dati dell'Agenzia delle entrate per accertare la presenza di redditi, di lavoro dipendente o autonomo, non cumulabili con la pensione. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 117/2019, annunciando l'arrivo del nuovo modello «Quota 100» per la dichiarazione dello svolgimento di attività lavorativa.

Italia Oggi, 13 agosto 2019, pag. 31

E-fattura, i conti non tornano

Non tornano i conti della fatturazione elettronica. Il binomio gettito Iva-fatturazione elettronica rischia di rilevarsi più forzato (o strumentale) che reale e l'incidenza del nuovo strumento sugli extra incassi dell'imposta sul valore aggiunto tende a essere economicamente meno importate e più in linea con quanto preventivato nel 2018 rispetto invece a quanto

DISTRIBUZIONE UTILI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: tassazione

Nelle attività con scopo di lucro, la distribuzione degli utili è la raccolta dei frutti dell'investimento fatto. Definiti anche dividendi, rientrano, sotto l'aspetto fiscale, tra i redditi di capitale regolati dall'art. 44 comma 1 lett. e) del TUIR.

Nella presente sintesi ci si riferisce esclusivamente agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'IRES indicati nell'art. 73 comma 1 del TUIR ossia società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali e società ed enti non residenti detenuta da soggetti non imprenditori.

Con la legge 205/2017 è stato modificato ed unificato il trattamento fiscale dei dividendi per tutte le partecipazioni detenute in soggetti IRES. Per cui, sulle distribuzioni avvenute dall'1.1.2018 è previsto l'assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito ex art. 27 del DPR 600/73.

Per una migliore comprensione è utile premettere il concetto di partecipazione qualificata e non qualificata contenuta nell'art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR.

Con riferimento alle persone fisiche che non svolgono attività d'impresa oppure detengono la partecipazione nella sfera privata, si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono:

- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% in società non negoziate nei mercati regolamentati;
- una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiori al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% in società i cui titoli sono negoziate nei mercati regolamentati.

L'articolo 67 fa riferimento al diritto di voto in assemblea in seduta "solo" ordinaria e partecipazione al capitale o al patrimonio quindi non rileva la percentuale di diritto agli utili.

Se la partecipazione non soddisfa alcuno dei due requisiti menzionati, essa si intende non qualificata.

Si ricorda che i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente nell'anno in cui sono percepiti (principio di cassa).

Prima della modifica contenuta nella legge

205/2017, i dividendi da partecipazioni qualificate erano tassati in capo alle persone fisiche non imprenditori:

- nel limite del 40% se gli utili distribuiti si erano formati fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel limite del 49,72% se gli utili distribuiti si erano formati dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- nel limite del 58,14% se gli utili distribuiti si erano formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Per mitigare l'effetto impositivo negativo è stata introdotta una norma transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni ante modifica.

In un recente chiarimento, allo scopo di evitare disparità di trattamento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma transitoria si applica anche alle delibere prese sino al 31.12.2017 ma non ancora attuate.

Per completezza e per agevolare una eventuale pianificazione, si ricordano le presunzioni di legge da osservare in caso di distribuzione.

L'art. 47 comma 1 del TUIR presume che, indipendentemente dal contenuto della delibera, si considera prioritariamente distribuito l'utile di esercizio e le riserve di utili. Se la delibera prevede la distribuzione di una riserva di capitali, non tassabile, in presenza di riserve di utili ne conseguirà una automatica riquilibratura in utili, e obbligo di tassazione della distribuzione.

Ulteriore presunzione, che possiamo definire di vantaggio, prevede che gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili assoggettati a carico IRES maggiore con conseguente tassazione per il percipiente più lieve, mentre in caso di utilizzo per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (es. copertura di perdite), possono considerarsi utilizzate per prime le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l'IRES risultava inferiore.

DECRETO CRESCITA: Bonus aggregazioni

L'art. 11 del Decreto Crescita prevede la reintroduzione del c.d. "bonus aggregazioni" per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dall'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

Tale norma prevede che per i soggetti indicati nell'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR (società di capitali), che risultano dalle suddette operazioni di aggregazione aziendale, si considera riconosciuto, ai fini fiscali (sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Irap), il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Tali maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Le suddette disposizioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Non si applicano invece qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario.

Decadenza

La società risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cede i beni iscritti o rivalutati.

Si pone in evidenza che L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, a commento della prima introduzione del "Bonus aggregazioni" con la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi da 242 a 249 della Legge 27.12.2006, n. 296), ha ritenuto che "considerato che l'aggiornamento delle norme disciplinanti i presupposti dell'agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall'aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci ... deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall'agevolazione".

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego - Gottardi

BONUS PUBBLICITA' 2019: prenotazione

Il decreto n. 59/2019 (c.d. "decreto cultura e sport") ha reso strutturale il "bonus pubblicità" e ha quantificato il credito d'imposta nell'unica misura pari al 75%.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche del bonus:

- i soggetti beneficiari sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile
- gli investimenti agevolabili sono le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su quotidiani e periodici nazionali e locali, sulla stampa on-line e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali. Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotate della figura del direttore responsabile
- per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'investimento effettuato sia superiore di almeno un 1% rispetto a quello di cui all'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (ossia sullo stesso tipo di canale informativo)

- il credito d'imposta, concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice tributo 6900) dopo la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi al bonus, va indicato nel modello redditi e rientra nel "de minimis"

- l'agevolazione è alternativa e non cumulativa con altre agevolazioni europee, statali, regionali, provinciali.

Per l'anno 2019 il credito d'imposta va prenotato dal 1 ottobre al 31 ottobre 2019 presentando la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta".

La determinazione del credito spettante viene effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati nel corso del 2019, investimenti che devono essere trasmessi con la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1 gennaio al 31 gennaio 2020.

Manuela Conci
Studio Bortolotti Conci

RASSEGNA STAMPA: sintesi

erroneamente ipotizzato dopo i risultati delle entrate tributarie del primo trimestre 2019.

Italia Oggi Sette, 26 agosto 2019, pag. 11

Cartelle, riparte la riscossione

In arrivo quasi 800 mila cartelle di pagamento. Terminata la sospensione di Ferragosto concessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione d'intesa con gli operatori postali che di fatto, dal 10 al 25 agosto, ha bloccato l'invio di 798.611 cartelle di pagamento, è ripartita da lunedì 26 agosto la notifica degli atti che altrimenti sarebbero stati recapitati nelle due settimane centrali del mese generando inevitabilmente disagi ai contribuenti in vacanza.

Italia Oggi, 24 agosto 2019, pag. 23

Residenza fiscale

In caso di doppia residenza, prevale quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due stati. Una volta determinata la residenza fiscale, sarà, poi, possibile determinare in quale stato andranno tassati i redditi. Con una serie di risposte l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di residenza fiscale.

Italia Oggi, 21 agosto 2019, pag. 28

IVA Pertinenza, cessione agevolata

La cessione dell'autorimessa che l'acquirente vincola a pertinenza dell'abitazione non di lusso sconta l'Iva ridotta del 10% anche se non è venduta contestualmente al bene principale. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di cassazione che contrasta però con una precedente pronuncia.

Italia Oggi Sette, 19 agosto 2019, pag. 8

Occhio al volume se ristrutturati

Le dimensioni contano, ma non sempre. Se per i lavori di ristrutturazione dell'edificio è possibile derogare ai limiti volumetrici, questa deroga non vi è per gli interventi di manutenzione straordinaria. In questo caso infatti non si devono alterare i volumi e le superfici. Con una serie di risposte agli interpellati l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Italia Oggi, 15 agosto 2019, pag. 23

RASSEGNA STAMPA: sintesi

Bilancio sociale per il non profit

Bilancio sociale per gli enti del terzo settore articolato e complesso. Il documento, infatti, deve contenere tutte le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente. In aggiunta, trasparenza, comparabilità, chiarezza e veridicità sono solo alcuni dei numerosi principi redazionali richiesti.

Italia Oggi, 13 agosto 2019, pag. 25

Alert per le attività all'estero

Contribuenti con residenza e/o attività all'estero a rischio accertamento. La strategia di contrasto all'evasione prevede, infatti, un forte interesse per l'allocatione fittizia all'estero, l'illecito trasferimento e/o la detenzione all'estero di attività produttive. Questo ciò che emerge dalla lettura della circolare 19/E dell'8 agosto scorso con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi agli uffici periferici per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale per l'anno in corso.

Italia Oggi, 10 agosto 2019, pag. 27

ISA, sei in pagella non è accertamento automatico

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E, una pagella fiscale poco più che sufficiente non espone automaticamente alle verifiche delle Entrate. Chi in base agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) ottiene un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non deve, di per sé, temere l'attivazione di un'attività di controllo. Anche se l'Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. Dagli Isa i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario e di quello per l'imprenditoria giovanile.

Italia Oggi, 10 Settembre 2019, pag. 25

La separazione non blocca l'agevolazione prima casa

Con la Risoluzione 80/E, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che nell'ipotesi di vendita di un'abita-

CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA: aspetti contabili

Riprendendo le considerazioni in materia di cessione del credito d'imposta generato da interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari e su parti comuni di condomini svolte nel corso del numero precedente (FiscoPratico n. 4/2019), si ricorda che il Legislatore ha introdotto la possibilità di trasferire a terzi il credito dell'agevolazione quale modalità per la fruizione

del risparmio d'imposta non solo a favore dei soggetti incapienti, ma alla generalità dei contribuenti.

Gli interventi incentivabili e le aliquote di detrazione sono riepilogate nella Circ. Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018. La possibilità di beneficiare delle agevolazioni riguarda anche gli interventi per l'adozione di misure antisismiche

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI	% DETRAZIONE	CESSIONE CREDITO	CESSIONARI
Serramenti e infissi	50%	Sì	Fornitori e altri soggetti privati. <u>Per i soggetti no tax area:</u> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Schermature solari			
Caldaie a biomassa			
Caldaie a condensazione (classe A)	65%	Sì	Fornitori e altri soggetti privati. <u>Per i soggetti no tax area:</u> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Caldaie a condensazione (classe A + sistema Termoregolazione evoluto)			
Pompe di calore			
Scalda acqua a PDC			
Coibentazione involucro			
Collettori solari			
Generatori ibridi			
Sistemi building automation			
Microgeneratori			

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINI	% DETRAZIONE	CESSIONE CREDITO	CESSIONARI
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%	Sì	Fornitori e altri soggetti privati. <u>Per i soggetti no tax area:</u> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%	Sì	
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico	80%	Sì	
Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico	85%	Sì	

Con decorrenza 1° maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso operativo, il cd. sconto in fattura relativo ai soli interventi originanti l'eco-bonus e il sisma-bonus.

Tale ulteriore agevolazione prevede la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione della detrazione secondo le rituali modalità, per uno "sconto", di pari importo sul corrispettivo dovuto, applicato direttamente in fattura dal fornitore, previo esercizio dell'opzione da parte del cedente e la conferma del suo riconoscimento. La comunicazione dell'opzione da parte del soggetto che ha diritto alla detrazione va effettuata entro il 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, previa richiesta delle credenziali di accesso alla propria area riservata

Il fornitore cessionario, non ha l'obbligo di concedere al cliente lo sconto richiesto. Se decide di applicare tale sconto, potrà utilizzare detto importo a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione con la dicitura "sconto ex art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n. 34", importo che non contribuirà a ridurre l'imponibile Iva, che andrà quindi indicato al lordo dello sconto praticato.

cazione, in compensazione nelle proprie deleghe di pagamento F24 in 5 quote annuali. Il fornitore sarà tenuto ad evidenziare nella fattura relativa agli interventi resi nei confronti del cedente l'importo di cui alla cessione (ad es. 2019, n. 34"), importo che non contribuirà a ridurre l'imponibile Iva, che andrà quindi indicato al lordo dello sconto praticato.

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA %	TOTALE
Serramenti con posa in opera presso domicilio	€ 18.000,00	10%	€ 18.000,00
Sconto ex art. 10, D.L. 30 aprile 2019, n. 34	-€ 9.900,00		-€ 9.900,00
SUBTOTALE			€ 8.100,00
ALIQUOTA D'IMPOSTA			10 % (su € 18.000)
IVA			€ 1.800,00
TOTALE			€ 9.900,00

Contabilmente, l'impresa cessionaria rileverà le seguenti movimentazioni dei conti:

Rilevazione del ricavo di vendita		DARE	AVERE
Crediti verso clienti		19.800,00	
	Ricavi di vendita		18.000,00
	IVA a debito		1.800,00
Rilevazione del credito d'imposta (sconto in fattura)		DARE	AVERE
	Crediti verso clienti		19.800,00
Credito imposta ex art. 10, D.L. 30.04.2019, n. 34		9.900,00	
Banca c/c		9.900,00	
Utilizzo in compensazione del credito d'imposta in 5 rate annuali		DARE	AVERE
Debiti tributari	Credito imposta ex art. 10, D.L. 30.04.2019, n. 34	1.980,00	1.980,00
(in alternativa all'utilizzo diretto) Cessione ulteriore del credito a proprio fornitore		DARE	AVERE
Debiti verso fornitori	Credito imposta ex art. 10, D.L. 30.04.2019, n. 34	1.980,00	1.980,00

Luciano Iuni
Studio Decaminada

BANCHE: segnalazioni prelievi

Dal 2 settembre 2019 partono i controlli della Uif (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) su prelievi e versamenti anomali di contanti. La misura prevede l'invio delle comunicazioni relative a prelievi e versamenti presso banche, poste e istituti di pagamento (come ad esempio le Poste). Una procedura speciale consentirà di ottenere il nominativo di chi ritira o versa banconote per oltre 10 mila euro complessivi in un mese. La comunicazione dovrà essere inviata anche se il tetto dei 10mila euro viene superato attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Il primo invio è stato effettuato entro il 15 settembre 2019 ed ha riguardato i dati riferiti

ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. La segnalazione automatica non sarà considerata di per sé operazione sospetta, ma accenderà un faro da parte delle autorità. La UIF è l'unità che si occupa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: acquisisce i flussi finanziari e i dati principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori. Effettua un controllo finanziario e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e alle autorità giudiziarie.

Lucia Zandonella Maiucco
AD SERVICE SRL

RASSEGNA STAMPA: sintesi

zione, comprata con l'agevolazione prima casa, prima del quinto anno successivo al suo acquisto, non si decade dall'agevolazione se la vendita avviene nell'ambito di una vicenda di separazione coniugale e il coniuge venditore non acquisti entro un anno un'altra abitazione. L'Agenzia innova così quanto sostenuto nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012. In quell'occasione veniva contemplato il caso della vendita della ex casa coniugale da parte di due coniugi con prezzo riscosso da uno solo di essi; e l'Agenzia allora affermò che costui, per non decadere dall'agevolazione, avrebbe dovuto comprare un'altra abitazione entro un anno dalla vendita della casa ex coniugale.

Il Sole 24 Ore, 10 Settembre 2019, pag. 21

Autoscuole minacciate dall'Iva

L'imponibilità IVA dei servizi didattici delle autoscuole è stata riconosciuta nella recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate che conferma i timori sollevati dalla sentenza della Corte di giustizia Ue (sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17). A peggiorare lo scenario, la naturale retroattività delle sentenze interpretative della Corte, che secondo l'Agenzia impone la regolarizzazione delle prestazioni indebitamente considerate esenti, relativamente a tutte le annualità accertabili. La giurisprudenza della Corte sembrerebbe però ammettere una soluzione differente in casi analoghi.

Italia Oggi Sette, 09 Settembre 2019, pag. 10

L'acquisto del fabbricato da demolire non è tassato come area edificabile

La Corte di Giustizia UE nella causa C-71/18 (KPC Herning) con sentenza del 4 settembre 2019 ha stabilito che se un'impresa vende un'area con il soprastante fabbricato si tratta di un contratto che non ha ad oggetto la cessione di un terreno edificabile (quindi, non si tratta di una operazione Iva imponibile) se è «economicamente indipendente» da altre operazioni successive; e ciò anche se anche

RASSEGNA STAMPA: sintesi

se l'intenzione delle parti contraenti, già espressa al momento della compravendita, è che il fabbricato sia totalmente o parzialmente demolito per fare posto a un nuovo fabbricato. In sostanza, se l'operazione di cessione e l'operazione di demolizione e ricostruzione sono «economicamente indipendenti», al prezzo pattuito per l'operazione di cessione del fabbricato e dell'area non va aggiunta l'IVA.

Il Sole 24 Ore, 06 Settembre 2019, pag. 23

Non si vende se si evade

Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 36955 del 3 settembre 2019, rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi, pur trasferendo effettivamente la proprietà del bene, fa raggiri per evitare di saldare il debito con il fisco. Con la sentenza la Corte ha respinto il ricorso del rappresentante legale di una ONLUS che aveva donato un immobile, subito dopo aver ricevuto la cartella di pagamento, conservandone l'uso mediante un contratto di comodato. Due gli elementi che hanno indotto i Supremi giudici a confermare il sequestro per la presunta sottrazione fraudolenta: prima di tutto la donazione posta in essere subito dopo la notifica della cartella di pagamento; in secondo luogo la conservazione dell'uso del bene con il comodato.

Italia Oggi, 04 Settembre 2019, pag. 29

Comodato d'uso con prove forti

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12485 del 10/05/2019, ha affermato che, nel caso in cui il comune abbia stabilito il diritto a fruizione di aliquota agevolata sui tributi locali su immobili concessi in comodato d'uso gratuito al figlio del contribuente, che li utilizzi come abitazione principale, il medesimo contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'agevolazione, non potendo limitarsi a produrre il certificato storico anagrafico, attestante la residenza del figlio negli im-

REGIME PREMIALE ISA

L'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 126200/2019 ha definito i livelli di affidabilità fiscale che consentono, ai contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, di accedere a specifiche agevolazioni. Infatti, in base al comma 11 dell'articolo 9-bis del DL n. 50/2017, a seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente, sono riconosciuti specifici benefici "premiati". L'Amministrazione finanziaria, con la Circolare n° 17 del 2 agosto 2019 ha fornito i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Poi, con la circolare n°20 del 9 settembre 2019, è nuovamente intervenuta per fornire ulteriori delucidazioni attraverso la raccolta delle risposte fornite in merito ad alcuni quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni in materia di ISA, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

Come noto i nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale", attraverso l'elaborazione delle informazioni contabili ed extracontabili fornite dal contribuente, esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al medesimo.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 10 maggio 2019 ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei predetti benefici.

Con un punteggio fra 1 e 6 il contribuente non è considerato non affidabile ed entra a far parte delle liste selettive di controllo, fra 6 e 8 si è fiscalmente affidabile ma non si hanno particolari vantaggi, mentre dall'8 in su parte il regime premiale.

In particolare i contribuenti riconosciuti "virtuosi" in base all'indice di affidabilità fiscale, ovvero coloro che sono arrivati ad ottenere un punteggio almeno pari a 8, potranno, usufruire delle seguenti agevolazioni:

- Compensazione con modello F24 (compensazione orizzontale), in assenza di visto di conformità, per i crediti IVA fino a 50mila euro all'anno. Il riferimento è all'IVA maturata sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
- Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti IVA infrannuali fino a 50mila euro all'anno. Il riferimento è ai crediti maturati nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, come emergenti dai modelli TR;
- Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per crediti fino a 20mila euro maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed IRAP per il periodo di imposta 2018.
- Inoltre è prevista l'esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, se si raggiunge un punteggio di almeno 8,5;

COMPENSAZIONE IN F24 SENZA VISTO DI CONFORMITA'

TIPO DI CREDITO	LIMITE MASSIMO	ANNO D'IMPOSTA
IVA Annuale	50.000 Euro annui	2019
IVA Infrannuale	50.000 Euro annui	Primi 3 trimestri 2020
Redditi e Irap	20.000 Euro annui	2018

- Con un punteggio fra 9 e 10 inoltre si è esclusi dall'applicazione della disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica e dalla determinazione sintetica del reddito.

- Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento.

Vediamo nello specifico quello che riguarda la compensazione dei crediti senza l'obbligo di apporre il visto di conformità.

Se il contribuente ha dunque raggiunto un livello di affidabilità, relativamente al periodo d'imposta 2018, almeno pari ad 8, potrà utilizzare liberamente:

- il credito Iva annuale senza visto a condizione che sia maturato nel periodo d'imposta 2019;
- i crediti Iva TR senza visto a condizione che siano maturati nei primi tre trimestri dell'anno 2020.

La soglia di 50.000 euro è da considerarsi con riferimento alla somma totale dei crediti IVA, vale a dire il credito che emerge dalla dichiarazione IVA 2019 (in scadenza ad aprile 2020), più i crediti Iva infrannuali relativi ai primi tre trimestri del 2020, emergenti da Modello TR. Pertanto, l'importo complessivo dell'esonero si riferisce alla richieste di compensazione che saranno effettuate nel corso dell'anno 2020.

Vediamo alcuni esempi:

1) Un contribuente virtuoso (punteggio almeno pari ad 8), nella compilazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019, fa emergere un credito pari a 40.000 euro.

In questo caso, come detto si è esonerati dall'apposizione del visto qualora si voglia utilizzare l'intero credito in compensazione.

2) Lo stesso contribuente, dopo la dichiara-

zione IVA annuale relativa al 2019 (credito 40.000 euro), presenta un modello TR relativo al 2020, che evidenzia un credito di 20.000 euro.

In questo caso bisogna apporre il visto, dato che si è superata la soglia dei 50.000 euro (40.000+20.000).

3) Un contribuente presenta, come nel primo caso, una dichiarazione IVA che riporta un credito di 40.000 euro. Di questi ne compensa 15.000. Poi presenta un modello TR con un credito di 20.000 euro. Finora non c'è bisogno di visto. Se poi dovesse compensare gli ulteriori 25.000 euro a credito emergenti dalla dichiarazione IVA, andando a superare i 50.000 euro compensati, allora occorrerebbe presentare dichiarazione IVA integrativa, con apposizione di visto.

Si deve infatti ricordare che il credito IVA rileva ai fini del visto per quanto effettivamente compensato, mentre il credito emergente da TR viene considerato "d'ufficio" come compensato con la presentazione del modello.

Un ulteriore beneficio prevede l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018. Il limite di 20.000 euro può essere determinato con riferimento a ciascun codice tributo, cioè alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione.

L'Agenzia, nella Circolare n° 17 del 2.08.2019 ha esplicitamente precisato che il beneficio premiale è da intendersi con solo riferimento ai crediti relativi ad imposte dirette ed IRAP, e non comprende la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d'imposta. La compensazione delle

ritenute, pertanto, resta ancora ferma al limite di 5.000 euro, oltre il quale occorre l'apposizione del visto.

In caso ci sia la compresenza di redditi di impresa e di lavoro autonomo l'accesso ai benefici premiali è consentito calcolando gli ISA relativi ad entrambe le categorie reddituali, ed il punteggio conseguito deve rientrare nella soglia premiale per entrambi gli ISA. Si accederà però ai benefici premiali a cui dà diritto il punteggio più basso.

In caso di due attività, dove una delle due non ha ISA approvati, si accederà ai benefici se l'unico ISA compilato avrà un punteggio almeno pari a 8. Se invece gli ISA sono esistenti per entrambe le attività, ma per una si dichiara una causa di esclusione, non si potrà accedere al regime premiale. Questo vale anche qualora uno dei due ISA venga compilato ai soli fini di acquisizione dei dati.

I crediti come sopra descritti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza necessità della preventiva presentazione del modello ISA. Il riconoscimento dei benefici premiali è certamente vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Ovviamente è necessario che:

- il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a 8;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Nicolò Lorenzo
Studio Moser

RASSEGNA STAMPA: sintesi

bili per cui è causa. Il tema dell'abitazione principale, in generale, è del resto sempre stato argomento molto controverso.

Italia Oggi, 29 Agosto 2019, pag. 26

I controlli da Risparmometro partiranno dal 2020

Secondo i dati della convenzione sugli obiettivi 2019-2021 tra Agenzia delle entrate e Mef, i controlli da Risparmometro partiranno solo dal 2020. Al momento l'Agenzia delle entrate sta perfezionando l'algoritmo che andrà a costruire le liste selettive di contribuenti che presentano delle incongruenze tra il reddito dichiarato e le informazioni attinenti le evidenze bancarie. Le prime cavie da Risparmometro risultano essere qualche centinaio di soggetti che potrebbero finire nella reti di controlli, contribuenti il cui reddito è praticamente a zero ma che hanno, al contrario, consistenti risparmi in banca. La sperimentazione si concluderà a fine anno per le persone fisiche con l'avvio della fase controllo vera e propria nel 2020.

Italia Oggi, 03 Settembre 2019 pag. 24

B&B, il fisco ricomincia da tre

In Italia è boom di B&B e di camere o interi appartamenti da locare a turisti. Da questa situazione il moltiplicarsi delle offerte di alloggio (B&B, affittacamere e locazioni brevi). Sorgono innanzitutto problematiche con l'imposizione fiscale: con risoluzione del 13 ottobre 2000 n. 155, nel rispondere a un quesito della regione Emilia Romagna a proposito del corretto trattamento tributario, agli effetti dell'Iva per i B&B, il ministero delle finanze ha affermato che: «il presupposto soggettivo di imponibilità all'Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale, e che il carattere saltuario dell'attività di fornitura di alloggio e prima colazione si identifica con quello della occasionalità».

Italia Oggi Sette, 26 Agosto 2019, pag. 8

Piorgiorgio Frizzera-
Org.& Sistemi srl



RINNOVI DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NASPI: decreto dignità

Il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando tra datore di lavoro e lavoratore si è già concluso un contratto a termine e le parti intendono sottoscrivere un altro.

Il c.d. Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018, ha previsto l'incremento della contribuzione INPS a carico del datore di lavoro di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. Per esplicitare meglio la previsione normativa, facciamo un esempio: tra il datore di lavoro ed il lavoratore è stato sottoscritto un contratto a termine per il periodo 01/09-31/10/2018; tale contratto è soggetto al contributo addizionale ordinario dell'1,40%. Successivamente, tra gli stessi viene sottoscritto un altro contratto a termine per il periodo 01/01-31/03/2019; per tale periodo il datore di lavoro dovrà versare all'INPS un contributo addizionale dell'1,40% + 0,5%. Viene sottoscritto un

terzo contratto a termine, per il periodo 01/05-31/07/2019; il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale pari all'1,40% + 0,5% (primo rinnovo) + 0,5% (secondo rinnovo).

Il Decreto Dignità ha esteso tale concetto anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato; pertanto, si avrà rinnovo del contratto, ai fini dell'incremento dell'aliquota contributiva in capo al datore di lavoro, sia nel caso di assunzione diretta a termine dopo un periodo di utilizzo in somministrazione a termine, che viceversa. Sono inoltre da considerarsi rinnovi tutti i contratti a termine così come sopra definiti, anche quando la riassunzione sia da attribuirsi al carattere della stagionalità dell'attività aziendale; sono esclusi, al contrario, i rapporti a termine degli operai agricoli.

Ricordiamo che in caso di trasformazione a tempo indeterminato del lavoro

assunto a termine, il datore di lavoro ha diritto al recupero dell'intero contributo addizionale versato all'INPS in occasione del rapporto a termine trasformato.

Il 6 settembre 2019 l'INPS ha pubblicato la circolare n. 121, dettando le regole per il versamento del contributo addizionale per i rinnovi, che riassumiamo qui di seguito:

- per i rinnovi intervenuti a decorrere dal 14 luglio 2018 fino al 31 agosto 2019, i datori di lavoro interessati dovranno regolarizzare il versamento del contributo entro il 16 dicembre 2019, senza aggravio di sanzioni ed interessi.
- per i rinnovi intervenuti a decorrere dal 1° settembre 2019, il contributo addizionale dovrà essere versato mensilmente e contestualmente alla contribuzione ordinaria.

Patrick Segata

Studio Degasperis Martinelli & associati

CORRISPETTIVI TELEMATICI: malfunzionamento del registratore telematico

Come noto, a decorrere dall'1.7.2019, per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore ad Euro 400.000,00 vige l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (per gli altri soggetti l'obbligo decorrerà dall'1.1.2020). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche che individuano, tra l'altro, le modalità di gestione di alcune situazioni di emergenza nell'utilizzo dei registratori telematici: nell'area "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, sono previste apposite funzionalità che permettono di trasmettere i dati dei corrispettivi in caso di malfunzionamenti dell'apparecchio che ne hanno impedito la memorizzazione elettronica.

Preliminarmente va precisato che la problematica di malfunzionamento del registratore telematico può essere:

- diagnosticata direttamente dal re-

gistratore telematico: il sistema in questo caso interrompe il proprio funzionamento e trasmette una segnalazione all'Agenzia delle Entrate;

- non comunicata automaticamente dal registratore: l'esercente deve in tal caso segnalare all'Agenzia delle Entrate la situazione di anomalia, tramite la voce "Ricerca dispositivo", selezionando il registratore interessato e modificando, tramite il pulsante "Cambia stato", lo stato del registratore stesso (scegliendo tra le alternative: "fuori servizio", "disattivazione", "dismissione").

Le Specifiche tecniche del 28.6.2019 chiariscono che, in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico, "l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio,

provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornalieri su apposito registro".

Così, dopo aver comunicato lo stato "fuori servizio" del registratore telematico come sopra descritto, in caso di guasto del registratore telematico, l'esercente deve annotare i corrispettivi incassati nel periodo di malfunzionamento in un apposito registro cartaceo (ad esempio, nel "registro corrispettivi") e provvedere "autonomamente" all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate, accedendo all'"Area Gestore ed Esercente" ed alle voci "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio". All'interno della relativa maschera è possibile indicare e trasmettere all'Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri che il registratore telematico non ha inviato (totale vendite, aliquota Iva, natura).

Roberto Buglisi

Servimprese Srl SpA